

DELIBERA N. 254/09/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' WEBCOM TLC S.R.L. PER IL
MANCATO RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 19,
COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 9/03/CIR**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 5 maggio 2009;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, ed in particolare l'articolo 98, comma 11;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*, ed in particolare l'articolo 136;

VISTA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 130/08/CONS, recante *“Riforma della delibera n. 54/08/CONS, a sua volta recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 131/08/CONS, recante *“Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS”*;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR recante "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il verbale di accertamento n. 10/08/DIR del Direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica del 26 novembre 2008, allegato alla presente contestazione, con il quale si accerta che:

- la società ha effettuato utilizzato codici 178, volti a identificare la categoria specifica dei servizi di numero personale, per finalità commerciali;
- nei fatti accertati è ravvisabile la violazione dell'articolo 19, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR, sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/03;

VISTO l'atto di contestazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica n. 10/08/DIR del 27 novembre 2008, notificato contestualmente al verbale di accertamento n. 10/08/DIR in data 3 dicembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Webcom Tlc Srl la violazione accertata con il verbale citato;

VISTI gli atti del procedimento sanzionatorio n. 10/08/DIR e le risultanze istruttorie;

VISTI gli esiti delle attività ispettive compiute nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2008 presso la sede legale della società Webcom Tlc e la sede della società Eutelia Spa;

UDITA la società interessata in data 27 gennaio 2008;

VISTA la proposta definitiva d'impegni, ed annessi allegati, presentata da Webcom Tlc in data 30 gennaio 2009 (prot. AGCOM n. 8277 del 3 febbraio 2009);

VISTI gli atti del procedimento di valutazione della proposta di impegni e, in particolare:

1. nota prot. AGCOM n 10484 dell'11 febbraio 2009;
2. nota prot. AGCOM n.13219 del 20 febbraio 2009, ed annessi allegati;

PRESO ATTO che, nella seduta del 4 marzo 2009, a seguito della relazione della Direzione Reti contenente l'istruttoria preliminare svolta sulla proposta di impegni della società, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, del Regolamento, il Consiglio ha respinto la proposta di impegni presentata dalla società Webcom Tlc;

CONSIDERATO che la società Webcom Tlc non ha prodotto scritti e memorie difensive;

Valutazioni dell'Autorità in merito agli impegni presentati da Webcom Tlc Srl

L'art. 12-ter del Regolamento richiede la previa cessazione della condotta contestata quale presupposto per accedere alla valutazione nel merito degli impegni.

Ai fini della corretta valutazione degli impegni si evidenzia che la condotta contestata consiste nell'aver utilizzato codici 178, volti a identificare la categoria specifica dei servizi di numero personale, per finalità commerciali.

Con riferimento alla cessazione della condotta contestata è emerso che la società, oltre a fornire dichiarazione espressa in merito a tale cessazione:

1. ha provveduto a sottoscrivere nuovi contratti nei quali la clausola sui "corrispettivi" non contiene più alcuna indicazione in merito alla remunerazione per il traffico generato verso la numerazione 178;
2. ha comunicato il proprio recesso nei confronti dei centri servizi che si sono rifiutati di sottoscrivere i nuovi contratti di cui al punto 1);
3. ha disattivato alcuni codici 178 per uso non conforme.

La cessazione della condotta contestata altro non è, però, che il semplice presupposto per la presentazione degli impegni. Infatti, l'*articolo 14-bis* della legge 4 agosto 2006, n. 248, allorché ammette la possibilità per gli operatori di presentare impegni innanzi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, finalizza la presentazione di tali impegni all'obiettivo di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati.

Gli impegni della società consistono essenzialmente in:

1. cessazione dei codici 178 il cui uso non è conforme all'articolo 19, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR;
2. cessazione, dal 1° gennaio 2009, della remunerazione per l'utilizzo delle numerazioni 178 ancora attive.

Dalla analisi del contenuto degli impegni di Webcom Tlc emerge che essi coincidono con la cessazione della condotta contestata e, pertanto, non sono idonei ad apportare significativi elementi migliorativi alle condizioni concorrenziali di settore, essendo carenti di tale valenza pro-competitiva.

Ne consegue che occorre respingere la proposta e definire il presente procedimento nei modi ordinari.

Valutazioni dell'Autorità in merito ai casi oggetto di procedimento sanzionatorio

Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che Webcom Tlc si è resa responsabile delle violazioni contestate.

Nel corso dell'istruttoria, la società non ha presentato, memorie o scritti difensivi, pertanto, si confermano integralmente le valutazioni espresse a suo tempo in sede di contestazione.

In particolare, la società ha adottato, a partire dall'anno 2007, una condotta consistente nel trasferimento di parte dei ricavi relativi alle chiamate effettuate verso le numerazioni 178, direttamente in capo ai centri servizi, al fine di remunerare servizi di

intrattenimento forniti agli utenti chiamanti, principalmente di tipo erotico, lotto e cartomanzia.

Il predetto trasferimento di parte dei ricavi relativi ai menzionati servizi ha comportato un utilizzo commerciale e non personale di tali codici, in assoluta elusione del disposto dell'articolo 19, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR.

Si evidenzia, infatti, che per “numerazione per servizi di numero personale” si intende *“la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico”* (articolo 1, comma 1, lett. k, n. 3), della delibera n. 9/03/CIR).

La struttura propria del servizio di numero personale non consente, quindi, al sottoscrittore, diversamente da altre numerazioni (per servizi a sovrapprezzo), di ricevere alcun compenso per l'eventuale erogazione di informazioni o prestazioni fornite a terzi chiamanti.

Fermo restando che servizi di intrattenimento possono essere forniti esclusivamente attraverso numerazioni per servizio a sovrapprezzo, eventuali informazioni fornite attraverso l'uso di codici 178, laddove compatibili con la normativa, devono essere, pertanto, corrisposte a titolo gratuito, in quanto l'offerta di servizi di numero personale esclude il pagamento di ogni tipo di sovrapprezzo.

La violazione sopra descritta risulta da elementi documentali forniti dalla stessa società nel corso delle attività ispettive citate, ed in particolare:

1. dal tabulato contenente i dati relativi al fatturato di alcuni centri servizi conseguito nell'anno 2007 e nel periodo gennaio-maggio 2008 (Allegato n. 10 al verbale del 12 giugno 2008);
2. dalla tabella relativa ai ricavi derivanti dall'utilizzo dei codici 178, assumendo quale operatore di accesso la società Telecom Italia (Allegato n. 6 al verbale del 12 giugno 2008);
3. dal contratto stipulato in data 7 gennaio 2008 tra le società Webcom Tlc e Plus Production per la fornitura del servizio di numero personale su 10 numerazioni 178, implementate in data 20 marzo 2008 con ulteriori numerazioni (Allegato n. 7 al verbale del 12 giugno 2008).

A ciò, si aggiunga che dalle chiamate effettuate in data 12 giugno 2008 in sede ispettiva su codice 178218UUUU, è emerso che l'uso effettivo di tali numerazioni è relativo a servizi di intrattenimento, principalmente di tipo erotico, lotto e cartomanzia;

CONSIDERATO, peraltro, che l'articolo 19, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR dispone che *“i prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo”* e, pertanto, esclude alla radice che su tali numerazioni possano essere offerti servizi commerciali che prevedano ricavi per i centri servizi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 259/03, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/03 da determinarsi tra un minimo di € 120.000,00 ed un massimo di € 2.500.000,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari a € 120.000,00 (centoventimila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81:

- a. *con riferimento alla gravità della violazione*: la gravità della violazione **deve essere primariamente valutata con riguardo alla natura del bene giuridico violato**. Al riguardo, va rilevato che la società ha eluso l'osservanza della disposizione dell'articolo 19, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR, regola posta a presidio del principio di corretta ed efficiente allocazione e gestione delle risorse di numerazione.

La condotta della società appare, altresì, valutabile alla luce del tempo della commessa violazione, che si è protratta per un periodo considerevole, come emerge dagli allegati ai verbali ispettivi sopra citati;

- b. *con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: va rilevato che Webcom Tlc ha intrapreso iniziative idonee in tal senso volte a cessare la condotta contestata, come emerge dall'istruttoria che la Direzione Reti ha condotto in merito alla proposta di impegni presentata dalla società;
- c. *con riferimento alla personalità dell'agente*: la società Webcom Tlc è dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR;
- d. *con riferimento alle condizioni economiche dell'agente*: la situazione patrimoniale dell'esercente è tale da potere affrontare la sostenibilità della sanzione pecuniaria che si va ad irrogare per la violazione;

VISTA la relazione del Direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica e le risultanze istruttorie;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Webcom, con sede amministrativa in Arezzo, via Don Luigi Sturzo, n. 110, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 120.000,00 (Euro centoventimila) per la violazione, nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni di cui

all'articolo 19, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR, sanzione comminata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

DIFFIDA

la società Webcom a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 19, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR.

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di € 120.000,00 (Euro centoventimila) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, sul c/c n. n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 254/09/CONS".

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 259/03, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi degli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 5 maggio 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola